

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 73

3 marzo 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SALOMONI, LEONI

NORME PER IL RECESSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DA SOCIETÀ, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI NELLE QUALI LA REGIONE POSSIEDE COMPARTICIPAZIONI

Oggetto consiliare n. 1134

RELAZIONE

L'obiettivo principale del presente PdL è quello di rendere l'organizzazione amministrativa dell'Ente Regione più semplice e più consona ai propri principi istituzionali attraverso il recesso da Associazioni, Fondazione e Società, che pur essendo strumenti tipici dell'associazionismo privato, hanno impropriamente occupato spazi e risorse regionali, appesantendo la struttura amministrativa dell'Ente e, non ultimo, facendo lievitare le spese in modo esponenziale. Il raggiungimento di questo primo obiettivo permetterebbe alla Regione di dedicarsi appieno alla sua principale attività di legislatore, come previsto dalla recente riforma costituzionale, delegando le azioni amministrative più specifiche agli Enti subordinati ed al mondo privato organizzato, in questo modo attuando il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale ed evitando di dissipare tempo e risorse in attività non funzionali ai suoi specifici fini istituzionali.

Nello specifico, all'art. 2, il PdL prevede il recesso della Regione da ben quarantacinque Associazioni che svolgono attività "non produttive" ai fini istituzionali dell'Ente le quali, ad oggi generano un costo diretto per le casse regionali di 948.221 Euro annui.

L'art. 3 contempla il recesso immediato da quattro Fondazioni che consente un risparmio diretto annuo di 412.039 Euro. Tra queste Fondazioni spicca l'Istituto per il Lavoro che dal 1998 (anno della sua fondazione) ad oggi è costata oltre 7,5 milioni di Euro ed il cui contributo al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente è insignificante.

L'art. 4 prevede che sia dato mandato al Presidente della Giunta regionale di predisporre gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso della Regione delle Associazioni e dalle Fondazioni di cui agli artt. 2 e 3.

L'art. 5 contempla il recesso programmato della Regione dalle compagini societarie di quindici società tra SpA, ScpA, ed Srl alcune delle quali di estrema rilevanza come, ad esempio, ASTER, ERVET, SAB, Fiere di Bologna, Centri Agroalimentari e CUP 2000. L'uscita dalle quindici società individuate si articola in un periodo di cinque anni durante i quali un Commissario ad acta appositamente nominato dovrà provvedere a creare e ricercare le migliori condizioni per porre sul mercato i pacchetti azionari che la Regione ad oggi detiene. Tramite l'applicazione di questo articolo sarà possibile, in primo luogo,

il recupero di quasi 30 milioni di Euro da parte delle casse regionali attraverso la vendita delle azioni e, in secondo luogo, tramite il trasferimento delle attività fino ad ora commissionate a Società come ASTER, ERVET o APT agli Assessorati di competenza, si prevede un risparmio annuo del 20% pari a circa 3 milioni di Euro. Tale riorganizzazione avrà un effetto altamente positivo per l'Ente Regione dovuto all'inevitabile valorizzazione e riqualificazione delle professionalità dirigenziali, e non, all'interno delle sue proprie strutture.

L'art. 6 individua una serie di Fondazioni, aventi per la maggior parte finalità culturali, per le quali è indicato un ridi-

mentamento del contributo regionale pari a circa il 50% in tre anni che, tradotto in cifre, corrisponde ad un risparmio per le casse regionali di oltre 3 milioni di Euro. L'obiettivo dell'articolo in esame non è certamente la riduzione della proposta culturale bensì, da un lato, quello di reimpostare, secondo una logica di maggiore rigore e parsimonia, la spesa e, dall'altro, quello di "rinvigorire" lo spirito manageriale di coloro che sono preposti alla gestione di dette Fondazioni stimolando la ricerca di risorse finanziarie anche nel mondo dell'imprenditoria privata e, perché no, una più severa selezione delle produzioni culturali da finanziare.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna al fine di razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente consona ai propri principi istituzionali nonché di valorizzare il conferimento di funzioni agli Enti locali e scelte di sussidiarietà orizzontale, con la presente legge si attiva per il recesso da associazioni, fondazioni e società secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2 *Revoca dell'adesione ad Associazioni ed Istituti*

1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione EURORAI, "Organizzazione Europea delle Istituzioni regionali di controllo delle finanze pubbliche" (delibera della Giunta 1993/1756), è revocata.

2. All'art. 2 bis, comma 1, della L.R. 41/95 "Contributi per la promozione del coordinamento delle Associazioni per le Autonomie locali", le parole «alla Lega delle Autonomie locali, con sede a Bologna, e» sono abrogate.

3. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Istituto nazionale servizi culturali per gli Enti locali - INSCCEL (delibera di Giunta n. 1991/3271), è revocata.

4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Amici del Po" (delibera del Consiglio regionale 687/81), è revocata.

5. La L.R. 48/96, "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al 'Forum europeo per la Sicurezza Urbana - FESU'", è abrogata.

6. La L.R. 32/90 "Assunzione pro parte degli oneri annui di finanziamento dell'Associazione 'Centro di documentazione per la patata di Budrio'", è abrogata.

7. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Istituto nazionale di Sociologia Rurale - INSOR", con sede in Roma (delibera del Consiglio regionale 2287/95), è revocata.

8. La L.R. del 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale, ISEA", è abrogata.

9. La L.R. del 26 luglio 1997, n. 25 "Adesione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi interregionali transazionali denominati: "Comunità di lavoro

Alpe Adria", "Centro delle Regioni Euromediterranee per l'Ambiente, CREA", "Rete delle Aree e delle Città Metropolitane, METREX", "Conferenza della Regioni periferiche marittime d'Europa, CRPM", è abrogata.

10. L'adesione all'Associazione denominata "Assemblea delle Regioni ortofrutticole europee - AREFLH" avente sede in Bordeaux (delibera del Consiglio regionale 431/02), è revocata.

11. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Italiana Scienze regionali - Sezione Italiana Regional Science Association - AISR (delibera di Consiglio regionale 1246/99), è revocata.

12. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione denominata "Assemblea delle Regioni viticole europee - AREV" avente sede legale a Strasburgo (delibera del Consiglio regionale 668/05), è revocata.

13. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione denominata "Association des Régions europeenes des produits d'origine - AREPO" avente sede a Bordeaux (delibera del Consiglio regionale 666/05), è revocata.

14. La L.R. del 18 dicembre 2003, n. 27 "Adesione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione denominata "Amici dell'Università di scienze gastronomiche", è abrogata.

15. L'adesione della Regione Emilia-Romagna al "Centro Interregionale per il Sistema Statistico - CISIS" (delibera di Giunta regionale n. 1089 del 20/3/1990), è abrogata.

16. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Società Italiana di statistica - SIS" (delibera di Consiglio regionale n. 1279 del 3/11/1999), è revocata.

17. L'adesione della Regione Emilia-Romagna al "Centro interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alle organizzazioni territoriali" (delibera di Consiglio regionale n. 2365 del 10/10/1979), è revocata.

18. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione AIT "Associazione italiana di telerilevamento" (delibera del Consiglio regionale n. 451 del 12 febbraio 2003), è revocata.

19. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione AIC "Associazione italiana di cartografia" (delibera del Consiglio regionale n. 452 del 12 febbraio 2003), è revocata.

20. L'adesione della Regione Emilia-Romagna

all'Associazione SIFET "Società Italiana di Fotografia e Fotogrammetria" (delibera del Consiglio regionale n. 453 del 12 febbraio 2003), è revocata.

21. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione AM/FM/GIS Italia, "Automated Mapping/Facilities Management/Geographics Information Systems Italia" (delibera del Consiglio regionale n. 454 del 12 febbraio 2003), è revocata.

22. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione europea di interesse economico "Tele Regions Network" (delibera del Consiglio regionale n. 907 del 26 maggio 1998), è revocata.

23. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione ISLA "Information Society Law Association" (delibera del Consiglio regionale n. 171 del 4 aprile 2001), è revocata.

24. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione ERISA, "European Regional Information Society Association" (delibera del Consiglio regionale n. 341 del 4 marzo 2002), è revocata.

25. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione nazionale "Coordinamento Agende 21 locali italiane" (delibera del Consiglio regionale n. 289 del 4 dicembre 2001), è revocata.

26. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Gruppo Forest Stewardship Council – FSC Italia" (delibera del Consiglio regionale n. 558 del 2004), è revocata.

27. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Unione di Navigazione Interna Italiana – UNII" (delibera del Consiglio regionale 1368/87), è revocata.

28. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'"Associazione internazionale permanente dei congressi di navigazione – Sezione italiana AIPCN" (delibera del Consiglio regionale 1195/99), è revocata.

29. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Istituto nazionale di Urbanistica" (delibera di Giunta regionale 1726/86), è revocata.

30. La L.R. 16/97 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione 'I.T.A.C.A.'", è abrogata.

31. Il comma 3 ter dell'art. 51 della L.R. 20/00, che demanda all'Associazione "OIKOS – Centro Studi" la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione denominato "Planning Center", è abrogato.

32. L'adesione della Regione Emilia-Romagna

all'Associazione "Euromobility" (delibera del Consiglio regionale 488/03), è revocata.

33. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Union International des Transports Publics" (delibera di Giunta regionale 2764/96), è revocata.

34. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Polis" (delibera del Consiglio regionale 478/03), è revocata.

35. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Federmobilità" (delibera del Consiglio regionale 553/04), è revocata.

36. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Archivio Osvaldo Piacentini" (delibera del Consiglio regionale 795/97), è revocata.

37. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Euro Ideas" (delibera del Consiglio regionale 342/02), è revocata.

38. La L.R. 15/04, "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione "Donne del Mediterraneo, rete del Sud-Est europeo", è abrogata.

39. La L.R. 14/88 "Adesione della Regione Emilia-Romagna all'Assemblea delle Regioni d'Europa – ARE", è abrogata.

40. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Osservatorio interregionale Cooperazione allo sviluppo" (delibera del Consiglio regionale 840/98), è abrogata.

41. La L.R. 10/04 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)", è abrogata.

42. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "MAG6 – Reggio Emilia" (delibera del Consiglio regionale 335/02), è revocata.

43. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Centro nazionale Volontariato di Lucca" (delibera di Giunta regionale 2042/93), è revocata.

44. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione ASPHI" per lo sviluppo dei progetti informatici per disabili (delibera del Consiglio regionale 1071/98), è revocata.

45. L'adesione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Tecnostuttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo (EPIS di Piacenza)" (delibera del Consiglio regionale 1079/99), è revocata.

Art. 3

Revoca dell'adesione a Fondazioni

1. La L.R. 10/98 "Istituto della Fondazione Istituto per il Lavoro", è abrogata.
2. L'art. 4 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14, inerente la partecipazione della Regione come "socio sostenitore" alla "Fondazione Qualivita" – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità", è abrogato.
3. L'art. 31 della L.R. 17/04, inerente la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica", è abrogato.
4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Alexander Langer Stiftung – Bolzano" (delibera del Consiglio regionale 1199/99), è revocata.

Art. 4

Competenza per la liquidazione di Associazioni e Fondazioni

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare il recesso della Regione Emilia-Romagna dalla partecipazione ad associazioni e fondazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, comunicando altresì alle stesse la cessazione dell'erogazione dei contributi per quote associative, spese di funzionamento ed altre spese, a decorrere dal recesso.

Art. 5

Revoca dell'adesione a Società SpA ed Srl ed uscita programmata dalle stesse

1. La Regione Emilia-Romagna nel perseguimento di finalità di liberalizzazione e privatizzazione del mercato dei servizi produttivi, attua una programmazione quinquennale diretta al recesso dalle società di gestione di medio-grande capitalizzazione presenti nel territorio regionale.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1, si autorizza il Presidente della Giunta regionale, attraverso la nomina di un Commissario, ad attivare le procedure necessarie alla dismissione delle azioni e quote in possesso della Regione Emilia-Romagna relative alle società descritte alle lettere seguenti:
 - a) Centro Ricerche Marine ScpA;
 - b) Società Finanziaria Fiere di Bologna SpA di cui alla L.R. 38/88, (Finanziaria Fiere di Bologna);
 - c) Centro Agro Alimentare Riminese SpA;
 - d) Consorzio Mercato agro-alimentare di Parma Srl;

- e) ASTER – Scienza Tecnologia Impresa ScpA;
- f) Centro Agro Alimentare di Bologna ScpA;
- g) ERVET Emilia-Romagna – Valorizzazione economica del territorio SpA;
- h) APT Servizi Srl;
- i) Terme di Castrocaro SpA;
- l) Terme di Salsomaggiore SpA;
- m) SAB SpA – Aeroporto G. Marconi;
- n) SAPIR SpA – Porto Intermodale di Ravenna;
- o) CUP 2000 SpA;
- p) Reggio Children Srl;
- q) SERINAR SpA.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale non è più autorizzata né a sottoscrivere aumenti di capitale sociale né ad erogare finanziamenti a qualsiasi titolo alle società elencate al presente articolo, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

4. A partire dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse finanziarie per i programmi annuali delle attività relativi alle società ASTER ScpA ed ERVET SpA, dovrà decrescere fino ad annullarsi nell'arco di tre anni. La Giunta regionale, gradualmente, svolgerà le attività finora delegate ad ASTER ScpA o ad ERVET SpA direttamente tramite l'Assessorato di riferimento che potrà avvalersi anche di soggetti terzi selezionati tramite gare d'appalto.

5. A partire dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un ammontare di risorse finanziarie pari all'80 per cento di quelle fino ad ora stanziare dalla Regione Emilia-Romagna per il Piano annuale di APT Servizi Srl, di cui al comma 2, lettera h), verrà gestito dall'Assessorato di riferimento e trasferito ai Comuni a fronte della presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo turistico. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un Regolamento attuativo contenente gli indirizzi e i criteri di riparto delle risorse.

Art. 6

Limiti di partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna ad Enti, Fondazioni, Associazioni, Consortili e Società

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa come socio fondatore alla "Fondazione Arturo Toscanini", di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 26 e alla L.R. 27/95. La Giunta regionale per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tale Fondazione un contributo massimo a qualsivoglia titolo, pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal

quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno.

2. La Regione Emilia-Romagna partecipa come socio all'“Associazione Teatrale Emilia-Romagna – ATER” di cui alla L.R. 18 aprile 1992, n. 20 e alla “Fondazione Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale” di cui alla L.R. 30/01. La Giunta regionale per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tali soggetti un contributo massimo a qualsivoglia titolo pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno.

3. La Regione Emilia-Romagna partecipa come socio fondatore alla “Fondazione nazionale della danza”, di cui alla L.R. del 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della “Fondazione nazionale della danza”). La Giunta regionale, per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tale Fondazione un contributo annuale massimo pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno. Il contributo una tantum, di cui all'art. 4, comma 2, L.R. 10/02, conferito dalla Regione, viene stabilito dall'Assemblea legislativa dietro proposta della Giunta regionale, in funzione della disamina annuale, da parte della stessa, della relazione artistica e del programma, di cui all'art. 4, comma 3, L.R. 10/02, presentati dalla Fondazione.

4. La Regione Emilia-Romagna partecipa come “membro partecipante” alla “Fondazione Ravenna manifestazioni” come previsto dallo Statuto della Fondazione stessa e a norma della L.R. 13/99 (Norme in materia di spettacolo). La Giunta regionale, per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tale Fondazione un contributo massimo a qualsiasi titolo pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno.

5. La Regione Emilia-Romagna è membro della “Fondazione Teatro Comunale di Bologna”, come previsto dal DLgs 367/96, art. 12. La Giunta regionale, per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tale Fondazione un contributo massimo pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno.

6. La Regione Emilia-Romagna partecipa come socio alla Fondazione “Flaminia”, di cui alla L.R. del 17 maggio 1991, n. 12 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione “Flaminia”). La Giunta regionale, per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tale Fondazione un contributo massimo a qualsivoglia titolo, pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno.

7. La Regione Emilia-Romagna partecipa come socio fondatore alla “Fondazione Cervia-Ambiente”, di cui alla L.R. del 6 novembre 1986, n. 38 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della Fondazione Cervia Ambiente). La Giunta regionale, per le prime tre annualità seguenti quella di entrata in vigore della presente legge, potrà erogare a favore di tale Fondazione un contributo massimo a qualsivoglia titolo, pari all'80 per cento dell'annualità precedente. Dal quarto anno in poi, il contributo massimo sarà pari a quello erogato nel terzo anno.

Art. 7

Norma finanziaria

1. La Giunta regionale, ai fini di cui alla presente legge, artt. 2 - 3 - 5, è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri inerenti le operazioni di liquidazione e la vendita delle azioni e quote, a valere su appositi capitoli di nuova istituzione nell'ambito delle rispettive UPB.

